

TAR Roma, Sezione II ter - Sentenza 09/05/2011 n. 3994
d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.2

Fino alla fase di aggiudicazione definitiva della gara, la stazione appaltante conserva una ampia discrezionalità sull'esito della gara, potendo anche arrivare alla revoca dell'intera procedura, senza però sfociare nel libero arbitrio. Tale ampia discrezionalità ha portato la giurisprudenza amministrativa ad affermare, ormai univocamente, che la scelta di non procedere all'aggiudicazione definitiva, ovvero di revocare quella provvisoria, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento anche perché, in questa fase, prevale l'interesse della stazione appaltante. Secondo costante giurisprudenza l'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva. Da ciò deriva che, versandosi nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l'aggiudicatario provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela.